



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 36 DEL 19/03/2021

Settore proponente: AREA GESTIONE TERRITORIO e AMBIENTE, LLPP e SICUREZZA

OGGETTO: NUOVA ORDINANZA PER IL RISANAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE FINO AL 30 APRILE 2021. RECEPIMENTO DELLE MISURE STRAORDINARIE APPROVATE DALLA REGIONE VENETO.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM₁₀) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM₁₀ permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, anche in maniera consecutiva per più giorni, superano o possono superare il valore limite dei 50 µg/m³;
- l'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in tema di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione, dispone tra l'altro che: "... I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma [sfalci e potature in ambito colturale e di giardinaggio] all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)" ;
- il decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, individua le prestazioni energetiche ed emmissive dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa (da 1 a 5 stelle), in funzione delle emissioni inquinanti specifiche e del rendimento.

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM₁₀), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che definisce le misure



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀, nel territorio delle Regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- il Comune di San Bonifacio non fa parte dell'Agglomerato del Comune di Verona, ma è stato inserito in zona IT0513 ai sensi della DGR 2130/2012 e IT0522 "Pianura" ai sensi della DGR 1855/2020; inoltre comprende una popolazione minore di 30.000 abitanti e, pertanto, non è direttamente vincolato dall'Accordo di Programma interregionale, in particolare per quanto riguarda la limitazione della circolazione veicolare e l'utilizzo dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa.

VISTE le proprie precedenti ordinanze n. 170 del 13 ottobre 2020 e n. 2 del 8 gennaio 2021, con la quale sono state adottate misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, con efficacia temporale fino al 31 marzo 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 238 del 2 marzo 2021, inviata ai comuni con nota Prot. 115060 del 11/03/2021 e acquisita il 12/03/2021 al Prot. 7887, con la quale è stato approvato un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea;

CONSIDERATO che con la citata DGR n. 238/2021 sono state estese a tutto o a gran parte del territorio regionale, o ai comuni con più di 10.000 abitanti, incluso San Bonifacio, alcune limitazioni già previste dall'Accordo di Programma di Bacino Padano, graduate in base al livello di allerta per inquinamento dell'aria:

Nessuna allerta – Verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero 50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM₁₀;

Livello di allerta 1 – Arancio*: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

Livello di allerta 2 – Rosso*: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

* ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invia ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

ATTESO che la concreta attuazione di tali ulteriori misure di emergenza sono state in gran parte demandate dalla Regione ai Sindaci attraverso il potere di ordinanza;

PRESO ATTO di quanto emerso al Tavolo Tecnico Zonale di Verona in data 17 marzo 2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTA la necessità di recepire con provvedimento specifico le nuove misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e al contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀ con validità temporale fino al 30 aprile 2021;

VISTI:

- la D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- i Decreti del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e 16 aprile 2013, n. 74, recanti le norme regolamentari per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- la legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" e il decreto ministeriale 19 dicembre 2012;
- l'articolo 7, comma 1 lettere a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

RICHIAMATO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il comma 3;

Per le motivazioni esposte nelle premesse che precedono,

ORDINA

di reiterare ulteriormente le misure di **limitazione della circolazione stradale** secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

- 1. Divieto di circolazione**, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM₁₀), con decorrenza immediata e **fino al 30 aprile 2021**, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30**, alle seguenti categorie di veicoli:
 - 1.1. autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 1.2. autoveicoli alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 (non rispondenti alle direttive 98/69/CE e superiori), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - 1.3. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 2. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione.**
Il fermo della circolazione dei veicoli si applica per l'intera rete stradale dei comuni interessati con esclusione:



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti a) e b), degli svincoli autostradali e dei parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

3. Esclusioni e deroghe dal divieto di circolazione

Le seguenti categorie di veicoli sono escluse dal divieto di circolazione¹:

1. veicoli utilizzati da enti pubblici;
2. veicoli per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; automezzi speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada²;
3. sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
4. Veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi ed multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
5. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione, purchè utilizzino per la circolazione solo gpl o gas;
6. veicoli diesel convertiti a gas;
7. veicoli alimentati a gasolio, omologati almeno "euro 5" diesel;
8. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
9. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92;
10. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1"
11. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:

1 Secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano e dall'art. 13, comma 4 della l.r. 24/06

2 f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

12. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC;

13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

14. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;

15. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;

16. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;

17. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;

18. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

19. veicoli utilizzati per prestare assistenza a persone che si trovano in stato di necessità in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

20. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;

21. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

22. veicoli con a bordo almeno tre persone;

23. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/1992;

24. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

25. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;

26. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'ufficio dei Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.".

E' fatta salva e impregiudicata l'efficacia delle limitazioni al movimento delle persone disposte dalle autorità competenti, in relazione all'emergenza da COVID-19.

Sempre per le motivazioni esposte in premesse, con efficacia in tutto il territorio comunale **fino al 30 aprile 2021**,

DISPONE ALTRESI'

- 1) **il divieto** di combustione all'aperto di residui vegetali, sia in ambito di cantiere che in ambito agricolo e di giardinaggio;
- 2) **il divieto**, in condizioni di **allerta 1 - arancio** e in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, di continuare l'utilizzo di generatori di calore alimentati con biomasse legnose, di classe ambientale minore alle "**3 stelle**" di prestazione emissiva, ai sensi del D.M. n. 186/2017 e della DGRV n. 1908/2016;
- 3) **il divieto**, in condizioni di **allerta 2 - rosso** e in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, di continuare l'utilizzo di generatori di calore alimentati con biomasse legnose, di classe ambientale minore alle "**4 stelle**" di prestazione emissiva;
- 4) **l'obbligo** di abbassare ulteriormente di 1°C la temperatura nelle abitazioni e negli uffici pubblici in condizioni di allerta arancio e rossa;
- 5) **il divieto, fino al 15 aprile 2021** e in condizioni di allerta superiore a verde, di spandimento di liquami zootecnici, salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato. Resta fermo l'obbligo, stabilito all'art. 5 del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 36/2012, di garantire sempre l'incorporazione nel suolo dei fertilizzanti organici simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive.

CONFERMA

- 6) **il divieto** di mantenere acceso il motore nei seguenti casi :
 - degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste
- 7) **l'obbligo** di limitare a massimi di 19°C (con tolleranza di 2°C) la temperatura media delle abitazioni e degli spazi ed esercizi commerciali;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- 8) **l'obbligo** di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (riferimento art. 164 del Codice della Strada)

INVITA

1. Le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione, a far spegnere i motori degli autobus, compresi quelli di linea, nella fase di stazionamento e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente.
2. A mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
E.2 - Uffici e assimilabili;
E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili
3. La popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
4. I cittadini e le imprese ad adottare una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) spegnere il motore degli autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - b) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - c) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - d) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
 - e) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
5. La popolazione ad attuare, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, una serie di azioni virtuose, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini, come di seguito riportate:
 - a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
 - d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - e) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- f) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
- i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- j) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- k) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- l) aver cura dell'impianto termico a biomasse (caminetto, stufa, termocucina) provvedendo alla manutenzione periodica dell'impianto e alla pulizia dei canali di fumo;
- m) ridurre l'impiego di tali impianti laddove sia esistente altro impianto di riscaldamento a combustibile gassoso (gpl, metano, gas naturale).

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da €164,00 a €664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, ferme restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Chiunque viola le rimanenti disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa da €25 a €500 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e a mezzo internet.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Comando della Polizia Locale provvederà a rafforzare l'attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Il Sindaco

PROVOLI GIAMPAOLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)